

Pubblicato il 15/10/2019

N. 02379/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02497/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2497 del 2018, proposto da Ignazio Giordano e Ignazia Marchese, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Maria Marano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Roccamena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale del Comune di Roccamena n. 29 dell'8.10.2018, notificata il 18.10.2018, avente a oggetto la requisizione temporanea di loculi non utilizzati all'interno delle cappelle gentilizie presenti all'interno del cimitero comunale (ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000);

e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccamena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2019 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione i sig.ri Ignazio Giordano e Ignazia Marchese, concessionari, nell'ambito del cimitero comunale di Roccamena, di cappelle gentilizie, hanno impugnato l'ordinanza sindacale del Comune di Roccamena n. 29 dell'8.10.2018, notificata il 18.10.2018, avente a oggetto la requisizione temporanea di un loculo non utilizzato per ciascuna delle predette due cappelle all'interno delle cappelle gentilizie presenti all'interno del cimitero comunale, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ne hanno dedotto l'illegittimità per i seguenti motivi di censura:

- *Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 T.u.e.l. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al termine di durata*, in quanto l'ordinanza non indica il limite temporale finale della sua efficacia, nella considerazione che, comunque, la prospettata, futura, costruzione di nuovi loculi è ancora ferma all'embrionale stadio della progettazione e non è possibile immaginarne i termini di conclusione;

- *Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione ai limiti dell'azione della P.A.*, in quanto nella sepoltura gentilizia della sig.ra Marchese, degli otto loculi di cui è dotata già sette sono già stati utilizzati per come dalla stessa dichiarato con atto notorio in assenza di certificazione dell'ufficio cimiteriale, di tal che, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione comunale dovesse procedere alla collocazione di una salma, così

come indicato nel provvedimento impugnato, sarebbe integralmente esaurita la capacità ricettizia della stessa precludendo le prevedibili esigenze della concessionaria, che, si fa osservare, ha raggiunto la ragguardevole età di 83 anni.

Il Comune di Roccamena si è costituito in giudizio in data 2.1.2019 e ha depositato memoria difensiva in data 11.1.2019, con la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto collettivo e ne ha, altresì, dedotto l'infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.

Con il decreto cautelare monocratico n. 1219/2018, confermato con l'ordinanza cautelare collegiale n. 90/2019, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.

Con memoria del 30.8.2019 i ricorrente hanno controdedotto alle eccezioni preliminari di cui alla memoria difensiva dell'amministrazione comunale e hanno insistito ai fini dell'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza dell'1.10.2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da sperato verbale di causa.

L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso è infondata, atteso che i due ricorrenti, almeno quanto al primo motivo di censura, formulato in via principale, si trovano nella medesima situazione, trattandosi di due concessionari cui è stato requisito un loculo per ciascuno.

E il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento proprio sotto l'assorbente primo motivo di censura atteso che per principio consolidato in materia dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, nella sua piena condivisione, "E" noto che tali atti costituiscono una sorta di provvedimenti extra ordinem, in quanto derogano al principio di tipicità che normalmente presiede alla adozione dei provvedimenti amministrativi, al fine di consentire alla P.A. di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti che non potrebbero essere efficacemente fronteggiate attraverso l'uso dei poteri autoritativi ordinariamente previsti in capo all'amministrazione.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Giudice Amministrativo ha però individuato dei precisi limiti che devono comunque essere rispettati nell'adozione di tali atti, al fine di evitare che tale strumento, che si pone già ai limiti del principio di legalità - sul quale è fondato l'intero Ordinamento - possa legittimare atti slegati da alcun paradigma normativo con effetti pesantemente incidenti sulla realtà fattuale e giuridica.

Anche a volere seguire le ricostruzioni giurisprudenziali più estensive, secondo le quali l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti è giustificata anche a fronte di situazioni determinatesi a seguito di una colpevole inerzia della stessa amministrazioni – in quanto condizione che non fa venir meno l'emergenza che, in ipotesi, si è venuta a determinare – costituisce, ai fini che interessano, limite invalicabile di tali atti la loro temporaneità, attraverso l'indicazione di una data certa oltre la quale perdono efficacia.

La necessità di tale limite temporale è connessa non soltanto alla stessa natura “contingibile” degli atti di cui si discute, ma all'ancora più pregnante rilievo che solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge.

Nel nostro ordinamento per gli interventi non temporanei, nei limiti strettamente necessari, l'amministrazione deve provvedere attraverso gli ordinari strumenti specificatamente ed analiticamente disciplinati dalla legge.” (cfr, nei termini, da ultimo, T.A.R. PALERMO, sezione 2, n. 1086/2016).

Certamente il limite temporale di tali provvedimenti deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, ma nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo, attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, e non in attesa che venga risolto il problema generale da cui il rischio è scaturito, in tempi del tutto incerti.

Tali conclusioni non sono infirmate dalla circostanza che, nella sola parte motiva dell'impugnata ordinanza, viene fatto riferimento ai tempi tecnici di approvazione e realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali prefabbricati, atteso che il predetto limite temporale è quantomeno incerto e, dunque, inidoneo a preservare l'ordinanza immune dalla censura prospettata.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla per quanto di ragione il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Roccamena alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi euro 1.500,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

Anna Pignataro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO